



Parco naturale
Alta Valsesia

Parco naturale
Monte Fenera

REGIONE PIEMONTE

Ente di Gestione delle

Aree Protette della Valle Sesia

DECRETO DEL PRESIDENTE

n. 14

Del 06/11/2017

OGGETTO: Sentenza della Corte di Appello di Torino, Sezione Lavoro n. 431/2017 nella causa iscritta al n. 510/2016 promossa da Gianfranco Aina Gianfranco contro l'Ente di gestione delle Aree protette della Valle Sesia. Rinuncia al ricorso in Corte di Cassazione e altre disposizioni.

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 12 lettera k) della L.R. 19/2009 e s.m.i. "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", che istituisce l'Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia, al quale sono affidati in gestione il Parco Naturale dell'Alta Val Sesia e dell'Alta Val Strona e il Parco Naturale del Monte Fenera;

Richiamato il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 13 del 10 febbraio 2016 con il quale è stato nominato Presidente dell'Ente di Gestione delle Aree Protette della Valle Sesia il Signor Ermanno De Biaggi;

Vista la deliberazione n. 1 del 01/03/2016 del Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia con cui si sono insediati il Presidente ed il Consiglio dell'Ente stesso;

Visto l'art. 14, comma 2 della L.R. n. 19/2009 (e s.m.i.) "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", che individua le funzioni dei Presidenti degli Enti di gestione delle aree protette piemontesi;

Preso atto che con sentenza di primo grado del Tribunale di Vercelli - Sezione Civile - Lavoro n. 365/2015 del 16 dicembre 2015 è stato respinto il ricorso presentato dal Sig. Gianfranco Aina in data 23 settembre 2014 (Rg. 684/2014) che chiedeva la condanna dell'Ente di gestione delle Aree protette della Valle Sesia alla corresponsione

delle differenze retributive dovute per l'esercizio di fatto di funzioni dirigenziali dal gennaio 2000 sino al dicembre 2011 presso il Parco Naturale del Monte Fenera.

Preso atto che con Sentenza della Corte di Appello - Sezione Lavoro del Tribunale di Torino n. 431/2017 del 15 maggio 2017 è stato accolto il ricorso iscritto al n. 510/2016 promosso dal Sig. Gianfranco Aina avverso la sentenza di primo grado del Tribunale di Vercelli - Sezione Civile - Lavoro n. 365/2015 del 16 dicembre 2015.

Con tale sentenza l'Ente di gestione delle Aree protette della Valle Sesia è stato condannato alla corresponsione delle differenze retributive (quantificate in Euro 144.305,10 al lordo fiscale), oltre interessi di legge, dovute all'esercizio di fatto delle funzioni dirigenziali svolte dal mese di gennaio 2010 al mese di dicembre 2011 presso il Parco naturale del Monte Fenera allora gestito dall'Ente di gestione del Parco naturale del Monte Fenera.

Con tale sentenza l'Ente è stato inoltre condannato a pagare le spese del doppio grado di giudizio quantificate per il primo in Euro 11.000,00 e per il secondo in Euro 9.000,00 oltre il rimborso forfettario, IVA e C.p.A.

Considerato che l'Ente di gestione delle Aree protette della Valle Sesia è subentrato, ai sensi dell'articolo 37 della L.R. 19/2009, in tutti i rapporti attivi e passivi all'Ente di gestione del Parco naturale del Monte Fenera a seguito della entrata in vigore della stessa L.R. 19/2009 che lo ha soppresso nell'ambito di una complessiva riorganizzazione del Sistema Regionale delle Aree naturali protette.

Considerato che il Settore Avvocatura della Regione Piemonte, nel trasmettere in data 18 maggio 2017 la Sentenza n. 431/2017 del 15 maggio 2017 della Corte di Appello - Sezione Lavoro del Tribunale di Torino, valutando che le sue "motivazioni corrispondono a principi condivisi della sezioni unite della Corte di Cassazione", ritiene di escludere "il ricorso in Corte di Cassazione pena la condanna a ulteriori spese processuali".

Preso atto che a seguito di tale decisione, nelle riunioni svolte in data 7 giugno 2017 presso gli uffici della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio, e in data 16 giugno 2017 presso gli uffici della Vicepresidenza della Giunta Regionale, presenti i rappresentanti dell'Assessorato al Bilancio (Direzione Risorse finanziarie e Patrimonio, Direzione Affari istituzionali e Avvocatura), dell'Assessorato all'Ambiente e Parchi (Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio) e dell'Ente di gestione delle Aree protette della Valle Sesia, è stato valutato, visto il parere del Settore Avvocatura e alcuni pronunciamenti della Corte di Cassazione emessi per casi analoghi (C.C. - Sezione Lavoro - Sentenza n. 22438 del 27 ottobre 2011; C.C. - Sezioni Unite Civili - Sentenza n. 13579 del 5 luglio 2016; C.C. - Sezione Lavoro - Sentenza n. 796 del 16 gennaio 2014) e dell'Orientamento Applicativo n. 1378 espresso dall'ARAN, non opportuno procedere al ricorso presso la Corte di Cassazione in quanto una eventuale impugnazione della Sentenza esporrebbe l'Ente di gestione ad un ulteriore e possibile rischio processuale che potrebbe, in caso di esito negativo, stabilire un inasprimento dell'entità del risarcimento a carico dell'Ente di gestione e configurare di conseguenza una precisa responsabilità processuale ai sensi dell'articolo 96 del Codice di Procedura Civile.

Preso atto inoltre che i succitati uffici hanno pertanto deciso di tentare di risolvere la vertenza in via conciliativa dando mandato al Settore Avvocatura ed al Presidente

dell'Ente di gestione di contattare l'Avvocato del Sig. Gianfranco Aina al fine di trovare la soluzione transattiva più conveniente per la Regione Piemonte.

Preso atto che nella succitata riunione del 16 giugno 2017 il Settore Avvocatura ha comunicato che avrebbe provveduto con proprie risorse al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio quantificate per il primo in Euro 11.000,00 e per il secondo in Euro 9.000,00 oltre il rimborso forfettario, IVA e C.p.A. e che la Direzione Risorse finanziarie e Patrimonio si è impegnata a mettere a disposizione dell'Ente di gestione delle Aree protette della Valsesia, in sede di "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2017-2019", la somma che sarà convenuta in sede conciliativa.

Considerato che a seguito dei contatti svolti con l'Avv. Luigi Rodini è stata trovata una soluzione transattiva che prevede, a fronte della rinuncia da parte della Regione Piemonte di presentare ricorso presso la Corte di Cassazione, la possibilità di provvedere alla corresponsione da parte dell'Ente di gestione al Sig. Gianfranco Aina della somma di Euro 144.305,10 (al lordo fiscale) entro il 31 dicembre 2017, senza interessi legge.

Considerato che tale soluzione è stata condivisa dalle competenti strutture regionali (Direzione Risorse finanziarie e Patrimonio, Direzione Affari istituzionali e Avvocatura, Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio).

Preso atto che con nota Prot. n. 1156 del 12 settembre 2017 del Presidente dell'Ente di gestione delle Aree protette della Valle Sesia inviata all'Avv. Luigi Rodini è stato comunicato di "rinunciare al ricorso presso la Corte di Cassazione avverso la Sentenza 431/2017 della Sezione Lavoro della Corte di Appello di Torino, a fronte della rinuncia da parte del suo assistito Sig. Gianfranco Aina agli interessi di legge sulla somma di Euro 144.305,10 stabilita dalla succitata Sentenza" e che "tale somma potrà essere erogata da questo Ente al Sig. Gianfranco Aina non appena sarà resa disponibile sul suo Bilancio a seguito della approvazione dell' "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2017-2019" che sarà presentato dalla Giunta Regionale al Consiglio entro la fine del corrente mese di luglio e approvato entro la fine dell'anno 2017.

Preso atto che lo stesso Avv. Luigi Rodini con nota in pari data, ha comunicato, sentito il suo assistito Sig. Gianfranco Aina, di concordare sulla soluzione proposta purchè il pagamento avvenga entro il 31 dicembre 2017 e che, qualora l'erogazione avvenisse oltre tale termine, dovranno essere corrisposti gli interessi moratori.

Ritenuto pertanto di dare mandato al Direttore dell'Ente di gestione di assumere tutti gli atti conseguenti e necessari a garantire l'esecuzione della succitata Sentenza e degli accordi stabiliti con la controparte.

Visto l'art. 12, lettera k) della legge regionale n. 19 del 29 giugno 2009 e s.m.i. "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", che istituisce l'Ente di gestione delle Aree protette della Valle Sesia, al quale sono affidati in gestione il Parco Naturale dell'Alta Val Sesia e dell'Alta Val Strona e il Parco Naturale del Monta Fenera.

Vista la Legge Regionale n. 23 del 28 luglio 2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale".

Vista la legge regionale n. 7 dell'11 aprile 2001 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte".

Visto il D.P.G.R. n. 18/R del 5 dicembre 2001 "Regolamento regionale di contabilità".

Dato atto che con deliberazione del Consiglio n. 34 in data 29/12/2016 è stato approvato il Bilancio Preventivo Gestionale Annuale 2017 e sono stati assegnati al Direttore i fondi per la gestione ordinaria e per il conseguimento degli obiettivi dell'Ente.

Tutto ciò premesso.

DECRETA

Richiamate integralmente le premesse.

- 1) Di prendere atto di quanto concordato tra l'Assessorato al Bilancio e Finanze, l'Assessorato all'Ambiente e ai Parchi e gli uffici competenti (Direzione Risorse finanziarie e Patrimonio; Direzione Affari Istituzionali e Avvocatura; Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio) e l'Ente di gestione delle Aree protette della Valle Sesia che hanno stabilito, visto il parere del Settore Avvocatura e alcuni pronunciamenti della Corte di Cassazione emessi per casi analoghi (C.C. - Sezione Lavoro - Sentenza n. 22438 del 27 ottobre 2011; C.C. - Sezioni Unite Civili - Sentenza n. 13579 del 5 luglio 2016; C.C. - Sezione Lavoro - Sentenza n. 796 del 16 gennaio 2014) e dell'Orientamento Applicativo n. 1378 espresso dall'ARAN, di non procedere al ricorso presso la Corte di Cassazione avverso la Sentenza n. 431/2017 del 15 maggio 2017 con cui la Corte di Appello - Sezione Lavoro del Tribunale di Torino ha accolto il ricorso iscritto al n. 510/2016 promosso dal Sig. Gianfranco Aina avverso la sentenza di primo grado del Tribunale di Vercelli - Sezione Civile - Lavoro n. 365/2015 del 16 dicembre 2015. L'impugnazione della Sentenza esporrebbe infatti l'Ente di gestione delle Aree protette della Valle Sesia ad un possibile rischio processuale che potrebbe, in caso di esito negativo, stabilire un inasprimento dell'entità del risarcimento a carico dell'Ente di gestione e configurare di conseguenza una precisa responsabilità processuale ai sensi dell'articolo 96 del Codice di Procedura Civile.
- 2) Di prendere atto altresì dell'esito del tentativo di conciliazione svolto dal Settore Avvocatura e dal Presidente dell'Ente di gestione con cui, a fronte della rinuncia da parte dell'Ente di gestione di proporre ricorso presso la Corte di Cassazione avverso la Sentenza 431/2017 della Sezione Lavoro della Corte di Appello di Torino, l'Ente stesso erogherà a favore del Sig. Gianfranco Aina la somma complessiva di Euro 144.305,10 senza interessi di legge entro il 31 dicembre 2017.
- 3) Di prendere atto che a tal fine l'Assessorato al Bilancio e Finanze e la competente Direzione Risorse finanziarie e Patrimonio si sono impegnati di mettere a disposizione dell'Ente di gestione delle Aree protette della Valsesia tale somma in sede di "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2017-2019".
- 4) Di prendere atto che al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio quantificate per il primo in Euro 11.000,00 e per il secondo in Euro 9.000,00 oltre il rimborso forfettario, IVA e C.p.A. provvederà direttamente il Settore Avvocatura.

- 5) Di dare mandato al Direttore dell'Ente di gestione delle Aree protette della Valle Sesia di assumere tutti gli atti conseguenti e necessari a garantire l'esecuzione della succitata Sentenza e degli accordi stabiliti con la controparte.
- 6) Di pubblicare il presente decreto all'Albo Pretorio dell'Ente di Gestione delle Aree protette della Valle Sesia www.areeprotettevallesesia.it

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE

Ermanno De Biaggi

IL SEGRETARIO

Nicoletta Furno

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il decreto presidenziale n. 14 è pubblicato all'Albo Pretorio del sito istituzionale dell'Ente-Parco

www.aareeprotettevallesesia.it a far data dal

IL FUNZIONARIO ADDETTO

Visto in ordine alla regolarità tecnico-contabile

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

Copia conforme all'originale in uso agli atti.

Lì

IL SEGRETARIO

Diventato esecutivo il